



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

*Ottava Sezione Penale * Misure di prevenzione*

(TEL. 081/2234530/2/3 - FAX 081/2234531)

e-mail: sez8.penale.ca.napoli@giustiziacert.it

N° 57/18 BIS R.G.

Napoli, 18/4/18

Oggetto: DI SARNO CUIGI et S. Episcopo d'Aversa
il 25/4/69 - ANNULLAMENTO EX NUOVE DE ER 162/16
Tif Smer

Al difensore

avv. Ferdinando Letizia

avv. _____

alla sez. MP Tribunale/Procura di

Smer

P.G. - sede

Alla Questura di

Caserte

per l'esecuzione e la notifica al nominato in oggetto.

Ufficio Organizzativo
(Dott. Giuseppe Coppetti)



LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Ottava Sezione Penale

composta da:

dott.ssa Rosa Maria Caturano

dott. Carlo Alifano

dott. Mario Gaudio

Presidente

Consigliere

Consigliere relatore

Letti gli atti relativi al ricorso proposto nell'interesse di **Di Sarno Luigi**, nato a San Cipriano d'Aversa il 25.7.1969, avverso il decreto n. 12/17 della Corte di appello di Napoli, emesso in data 17.1.2017 e depositato in data 25.1.2017, che ha confermato il decreto n. 142/16 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha applicato al Di Sarno la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni tre e imposto la cauzione di euro 1.000,00, decreto annullato con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza del 21.2.2018 depositata il 7.6.2018;

sentiti all'udienza in camera di consiglio il P.G. ed il difensore del proposto, i quali hanno concluso come da separato verbale;

OSSERVA

Con decreto n. 142/16 emesso in data 15.6.2016 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha applicato a Di Sarno Luigi la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre e imposizione del versamento della cauzione di euro 1.000,00, ritenendo la pericolosità qualificata dello stesso come appartenente al clan camorristico dei casalesi, fazione Schiavone, operante sull'area della provincia di Caserta.

Il decreto è stato confermato dalla Corte di appello, che ha ribadito il ruolo svolto dal proposto come uomo di fiducia del clan nel settore nevralgico del riciclaggio dei capitali illeciti, che costituisce uno snodo decisivo nella vita del sodalizio nella misura in cui l'aspettativa di arricchimento è la ragione per la quale i singoli partecipi accettano il rischio della detenzione carceraria e degli attentati all'incolumità personale propria e dei familiari.

Il decreto è stato annullato dalla Corte di cassazione, che ha riscontrato un vizio di motivazione sul punto della attualità della pericolosità sociale. In particolare, ha osservato la Corte che al Di Sarno si addebita nel procedimento penale tuttora in corso di definizione un unico episodio di riciclaggio risalente al 2012, che la sua posizione di appartenente e non di partecipe all'associazione non consente, coerentemente ai recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (S.U. 30.11.2017, n. 111, Gattuso), alcuna presunzione di stabilità del vincolo associativo e impone invece di verificare l'attualità della pericolosità sociale

1

ruca

ancorandola a valutazioni specifiche sulla ripetitività dell'apporto, sulla permanenza di determinate condizioni di vita ed interessi in comune, su qualsiasi altro elemento sintomatico, tenendo conto, al contrario, del mutamento delle condizioni di vita e anche dell'effetto rieducativo della pena conseguente alla restrizione carceraria. Ed ha concluso che, nella specie, doveva in modo specifico valutarsi l'inesistenza di elementi sintomatici di pericolosità successivi al momento della commissione dell'unico fatto addebitato al Di Sarno e del significativo periodo di detenzione dal medesimo subita, prima in carcere e poi agli arresti domiciliari.

Tanto premesso, l'appello va accolto e la misura di prevenzione va revocata per difetto del requisito dell'attualità della pericolosità sociale.

Ad avviso della Corte, il decreto annullato contiene un esauriente esame delle circostanze di fatto sintomatiche dell'appartenenza camorristica di Di Sarno Luigi, spiegando come questi sia stato un uomo di fiducia del clan nel reimpiego dei proventi illeciti e come la sua vicinanza al sodalizio sia confermata dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Venosa, che ha ricordato la protezione che, sia pure per vicende familiari, gli venne accordata dal gruppo camorristico.

D'altra parte, la contestazione degli episodi di riciclaggio contiene l'aggravante dell'art. 7 legge 203/1991 e le pagine processuali allegate alla proposta spiegano come l'attività imprenditoriale del Di Sarno e dei fratelli fosse legata agli interessi illeciti del clan (dichiarazioni di Venosa Salvatore: "... *Di Sarno Luigi detto o' biondo. Il Di Sarno si occupa di edilizia, io l'ho sempre protetto in quanto il fratello fu ucciso a causa della mia famiglia. Le risorse finanziarie che tali soggetti investivano anche in Toscana derivavano soprattutto dall'attività connesse alle slot machine che era controllata dal clan*").

Purtuttavia, tali episodi, e quello fondamentale riconnesso al riciclaggio dei capitali illeciti per il quale il proposto ha subito condanna, non ancora definitiva, alla pena di anni 4 di reclusione, si fermano all'anno 2012; per il periodo successivo, invece, null'altro si aggiunge ad illustrare in termini di attuale pericolosità le condotte di vita del Di Sarno, non risultando dagli atti elementi ulteriori di valutazione e facendo riferimento i certificati aggiornati del casellario e dei carichi pendenti all'unico e già conosciuto procedimento per riciclaggio di cui si è detto.

Alla stregua di tanto, si deve allora ritenere che il legame di Di Sarno Luigi con il clan di appartenenza sia venuto progressivamente a scemare, divenendo ad oggi incerto ed indistinto anche per effetto del non trascurabile periodo di detenzione.

Tanto comporta l'annullamento del decreto impugnato, con effetto *ex nunc*.

P.Q.M.

La Corte, letto l'art. 10 Dlgs 159/11,

ANNULLA *ex nunc* il decreto n. 142/16 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emesso in data 15.6.2016, confermato dalla Corte di appello di Napoli con decreto n. 12/17, emesso in data 17.1.2017 e depositato in data 25.1.2017, con il quale veniva applicata a Di Sarno Luigi, sopra generalizzato, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel

